



Craxiologro 297/2020
Repetono 296/2020

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Decreto di omologazione dell'accordo ex art. 12 L. n. 3/2012

IL GIUDICE DELEGATO

Letta la proposta di piano del consumatore, da valere in via subordinata quale proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, depositata telematicamente da Egon Zangla, nato a Palermo, il 12.09.1972, in data 6 marzo 2019 (acquisita al fascicolo informatico il giorno 8 marzo) ed integrata in data 28 maggio 2019;

preso atto che con decreto del 23 luglio 2019 è stata dichiarata inammissibile la proposta del piano del consumatore formulata in via principale dal ricorrente, disponendo che il ricorso potesse, tuttavia, proseguire il proprio iter sotto forma di proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato, al riguardo, che la proposta di accordo risulta corredata dalla documentazione prevista dall'art. 9 L. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato con i compiti dell'Organismo di composizione della crisi, avv. Marina Vajana;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, dal momento che il debitore risiede a Palermo;

ritenuti sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L. 3/12 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letta la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, con contestuale attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, depositata telematicamente dall'avv. Vajana ai sensi dell'art. 12 L. 3/12 in data 3 gennaio 2020 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 novembre 2019;

OSSERVA

La proposta di accordo presentata da Egon Zangla prevede il pagamento integrale del compenso del professionista nominato con i compiti dell'Organismo di composizione della crisi in 5 rate mensili ed il pagamento del 50% dei crediti chirografari (con maggiorazione dell'interesse legale dello 0,80%) in successive 50 rate mensili, come sintetizzato dall'avv. Vajana nella relazione depositata il 3 gennaio 2020.

Ciò premesso, va dato atto che l'avv. Vajana, nella relazione da ultimo citata, depositata ai sensi dell'art. 12 L. 3/12, ha rilevato che la proposta di accordo formulata da Egon Zangla ha ottenuto il voto favorevole di tutti i creditori.

L'art.11 L. 3/12, invero, prevede che i creditori debbano far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, con l'espressa precisazione che, in mancanza di detta dichiarazione, si ritiene che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Orbene, dal verbale dell'udienza del 18 novembre 2019 e dalla citata relazione del professionista nominato con i compiti dell'organismo di composizione della crisi depositata il 3 gennaio 2020, emerge che nessuna manifestazione di dissenso è allo stesso pervenuta entro il suindicato termine previsto dalla legge con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 11, deve ritenersi acquisito il consenso di tutti i creditori.

Nessuna contestazione risulta, peraltro, formulata dai creditori nel termine di cui all'art. 12, comma 1, L. 3/2012, come riferito nella predetta relazione dall'avv. Vajana la quale ha pure confermato la fattibilità del piano.

La proposta di accordo in esame può, dunque, essere omologata - con la precisazione che i crediti delle finanziarie devono essere considerati al netto delle rate già pagate nel corso del presente procedimento - demandando al professionista nominato con i compiti di organismo di composizione della crisi la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo predisposto da Egon Zangla, nato a Palermo, il 12.09.1972;

DISPONE che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Marina Vajana, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

ORDINA la pubblicità del presente decreto, a cura del professionista nominato con i compiti dell'OCC, eliminati i dati sensibili, sul sito del Tribunale di Palermo;

DA' ATTO che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con la conseguenza che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

LASCIA a carico del proponente le spese del procedimento.

Palermo, 13 gennaio 2020

Il Giudice Delegato
dott.ssa Flavia Coppola

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Flavia Coppola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.